



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TAVERNA, AIROLA, ASTORRE, BARBONI, BINETTI, BOTTO, CASTALDI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL’OLIO, DE PETRIS, DONNO, DI GIROLAMO, FEDE, GUIDOLIN, LANNUTTI, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MODENA, NATURALE, PAVANELLI, PERILLI, PIROVANO, PIRRO, RIZZOTTI, ROMANO, TRENTACOSTE e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

Delega al Governo in materia di tutela e valorizzazione degli anziani

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte alla tutela e alla valorizzazione degli anziani.

Da anni, ormai, si rileva una tendenza progressiva e incontrovertibile all'invecchiamento della popolazione, che si traduce in una sempre maggiore presenza della componente anziana sul totale degli italiani, come si evince anche dal sovvertimento della piramide dell'età.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al futuro demografico del Paese, lo scenario che si profila all'orizzonte va in una direzione ben precisa.

Si stima infatti che in Italia la popolazione residente attesa sia pari, secondo lo scenario mediano, a 59 milioni nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065; in sintesi la popolazione italiana è in costante declino. In generale, le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi: in previsione, dopo pochi anni, il saldo naturale raggiunge quota -200.000, per poi passare la soglia -300.000 e -400.000 nel medio e lungo termine. La fecondità è prevista in rialzo da 1,34 a 1,59 figli per donna nel periodo 2017-2065, attestandosi, tuttavia, sotto la soglia di sostituzione e pertanto del tutto insufficiente ad arrestare il processo di invecchiamento della popolazione in corso.

L'incertezza aumenta con l'allungarsi del periodo di previsione. L'intervallo di confidenza proiettato al 2065 è piuttosto alto e oscilla tra 1,25 e 1,93 figli per donna. Il tasso di sopravvivenza è previsto in costante aumento, determinando, entro il 2065, un accrescimento di oltre cinque anni nella speranza di vita media per entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispetti-

vamente per uomini e donne (mentre era di 80,6 e 85 anni nel 2016). L'incertezza associata assegna limiti di confidenza compresi tra 84,1 e 88,2 anni per gli uomini e tra 87,9 e 92,7 anni per le donne.

In tale contesto, si sottolinea che al 1° gennaio 2019 sono 14.456 le persone residenti in Italia che hanno compiuto i 100 anni di età, donne nell'84 per cento dei casi. Tra i centenari, ben 1.112 hanno raggiunto e superato i 105 anni di età al 1° gennaio 2019. L'87 per cento di essi è di sesso femminile. I supercentenari vivi al 1° gennaio 2019 sono 21, raddoppiati rispetto al 2009 quando se ne contavano 10. In dieci anni (2009-2019) i centenari sono passati da 11.000 a oltre 14.000, quelli di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati, da 472 a 1.112, con un incremento del 136 per cento. La quota maggiore di semi-supercentenari (105 anni e oltre) è residente nel Nord Italia. La regione con la più alta percentuale è la Liguria. Dei 125 individui che tra il 2009 e il 2019 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età, il 93 per cento è costituito da donne, a conferma di una predominanza femminile nelle età estreme della popolazione.

Quanto fin qui evidenziato non rappresenta altro che la naturale evoluzione del quadro demografico delineatosi a partire dal secondo dopoguerra, cui la crisi del 2007 ha impresso un'ulteriore accelerazione. Invero, per quanto attiene al nostro Paese, è agevole considerare come proprio nel periodo della crisi si sono registrati importanti passaggi tra grandi classi di età: in particolare, ha superato la soglia dei 50 anni la generazione del cosiddetto « *baby-boom* » degli anni 1958-1963; mentre hanno superato i 65 anni

coloro che sono nati successivamente alla seconda guerra mondiale.

A distanza di oltre dieci anni e alla luce dei residui effetti di lungo termine della crisi che ancora si ripercuotono sulla nostra economia e sulla società, si rende necessario, per non dire doveroso, pensare e attuare misure *ad hoc* che si sostanzino in efficaci e tempestive tutele e consentano agli ultrasessantacinquenni di godere di condizioni di vita decorose, allargando l'orizzonte oltre la ben nota cornice concettuale dell'aspetto pensionistico o assistenziale.

È necessario, infatti, ridisegnare interamente il modello su cui si basa l'attuale organizzazione dei rapporti, ivi inclusa l'importanza di mantenere gli anziani e i longevi attivamente inseriti nel tessuto sociale, in modo che continuino a rappresentare una risorsa, in quanto portatori di un patrimonio umano, culturale e di tradizioni indispensabile alla nostra comunità, senza dimenticare l'immenso valore aggiunto costituito da quella categoria di anziani che si occupano di altri anziani, nel contesto di un virtuoso circuito di mutuo sostegno generazionale. Si stima, infatti, che essi siano 5,1 milioni e, di questi, quasi un milione è impegnato regolarmente in tal senso.

Occorre anche ricordare un dato spesso poco valorizzato: circa 1,2 milioni di anziani svolgono attività gratuite in associazioni di volontariato, con una produzione di servizi, prestazioni e attività di vario tipo in una pluralità di ambiti che contribuisce a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita nelle comunità. Senza dimenticare il rilevantissimo contributo che tutt'ora gli anziani apportano all'interno dei nuclei familiari, tanto in termini economici quanto di cura parentale, occupandosi dei nipoti in misura sempre crescente, come emerso dal rapporto CENSIS 2019.

Gli anziani rappresentano, quindi, una parte sempre più rilevante della popolazione italiana sia da una prospettiva numerica sia

di rilevanza all'interno del tessuto sociale, ed è al contempo una parte foriera di istanze e caratteristiche proprie, degne della massima attenzione, anche nella dovuta considerazione del sempre crescente peso che tale componente avrà nel medio e lungo termine.

L'allungamento dell'aspettativa di vita stimola, infatti, la necessità di una seria riflessione in relazione all'attuale sistema di *welfare*, nonché rispetto alla ben più ampia questione sociale connessa al ruolo degli anziani nell'attuale scenario. La collettività deve, infatti, collaborare nella sua interezza al fine di costruire modelli di società che consentano alle persone anziane di poter esprimere tutto il proprio potenziale portando avanti una esistenza dignitosa e pienamente integrata con l'ambiente di appartenenza.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario un serio e ragionato intervento volto a tutelare e sostenere gli anziani a livello nazionale e, in particolare, a contrastare tendenze quali la marginalizzazione e l'isolamento degli stessi. In tale contesto, risulta dunque fondamentale tanto l'adozione di misure volte a realizzare un'articolata rete di servizi per le persone anziane, anche per il tramite di strutture polivalenti atteso il netto aumento del numero di famiglie costituite da coppie di anziani o di anziani soli, quanto un ripensamento dei servizi nella loro interezza, che coinvolga anche gli operatori, contrasti le misure di emarginazione, valorizzi, per contro, il senso di sicurezza e favorisca la tranquillità psicofisica dell'anziano, nonché il mantenimento dei rapporti parentali.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, quindi, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la protezione e la valorizzazione degli anziani a livello nazionale, illustrandone i principi e criteri direttivi. Tra essi meritano particolare menzione il contributo e la promozione di progetti in ambito di assistenza a lungo termine

a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età; una promozione fattiva per la realizzazione di una residenzialità collettiva socio-sanitaria e socio-assistenziale rispettosa della dignità della persona, anche al fine di incentivare una graduale transizione dalle tradizionali case di riposo a centri multipolari in grado di garantire una offerta di servizi per una più alta qualità della vita; l'incoraggiamento alla realizzazione di contesti abitativi e residenziali per anziani ancora autosufficienti che desiderino vivere per conto proprio, dove siano disponibili o facilmente accessibili servizi sanitari di base e servizi di supporto alla vita quotidiana; un'azione che dia impulso al raggiungimento di soluzioni di ampio respiro, nonché innovative nel settore della residenzialità per anziani, inclusive della possibilità di una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati

che presentino caratteristiche consone ad accogliere popolazioni anziane; il sostegno ad attività, progetti e iniziative nel contesto dell'economia degli anziani che producono, in prospettiva, ricadute positive nel mercato di riferimento e per la collettività nel suo complesso, dando particolare rilievo agli aspetti dell'innovatività e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo; la previsione di misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di lavorare; la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di valorizzare il ruolo e le potenzialità della persona anziana all'interno della collettività di appartenenza.

L'articolo 2 contiene disposizioni circa la relazione annuale da rendere alle Camere. L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Si auspica, dunque, una celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di tutela e valorizzazione degli anziani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela e valorizzazione delle persone anziane e di contrasto al processo di emarginazione delle stesse.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età;

b) promozione della realizzazione di una residenzialità collettiva socio-sanitaria e socio-assistenziale rispettosa della dignità della persona, anche al fine di incentivare una graduale transizione dalle tradizionali case di riposo a centri multipolari in grado di garantire un'offerta di servizi finalizzata ad una più alta qualità della vita;

c) promozione della realizzazione di contesti abitativi e residenziali per anziani ancora autosufficienti che desiderano vivere per conto proprio, nei quali siano disponibili o facilmente accessibili servizi sanitari di base e servizi di supporto alla vita quotidiana;

d) sostegno alla sinergia tra la residenzialità collettiva per anziani non autosufficienti e una residenzialità per anziani ancora autosufficienti;

e) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;

f) previsione di misure di sostegno ad attività, progetti e iniziative nel contesto dell'economia degli anziani che producano, in prospettiva, ricadute positive nel mercato di riferimento e per la collettività nel suo complesso, dando particolare rilievo agli aspetti dell'innovatività e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo;

g) previsione di misure di sostegno ad attività imprenditoriali, in particolare nel settore turistico, volte a fornire servizi specifici in favore di fruitori anziani, autosufficienti e non autosufficienti;

h) previsione di misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa;

i) promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla valorizzazione del ruolo e delle potenzialità della persona anziana all'interno della collettività di appartenenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegna-

zione. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Relazione annuale)

1. Con cadenza annuale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministero della salute, predispone una relazione concernente la protezione degli anziani a livello nazionale, da trasmettere alle Camere entro il mese di ottobre.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.